



Protocollo d'intesa per assicurare la liquidità alle imprese creditrici degli Enti Locali della Provincia di Ravenna attraverso la cessione pro soluto e la cessione pro solvendo a favore di banche od intermediari finanziari e l'anticipazione dei crediti presso banche od intermediari finanziari abilitati.

Con la presente scrittura tra la **Camera di Commercio di Ravenna** (Qui di seguito CAMERA) con sede in Ravenna - V.le L.C. Farini n. 14 - Codice Fiscale - P.IVA 00361270390 rappresentata dal Presidente Natalino Gigante il quale interviene nel presente atto in esecuzione della delibera della Giunta camerale n. ____ del _____ esecutiva ai sensi di Legge e le seguenti **Banche / intermediari finanziari** (Qui di Seguito BANCA E/O FACTOR):

- **Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.** - autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Ravenna (RA) Piazza Garibaldi, n. 6. - C. Fiscale e p.IVA 01188860397 rappresentata da _____
- **Federazione Banche di Credito Cooperativo dell'Emilia Romagna Soc. Coop.** che interviene in nome e per conto delle Banche di Credito Cooperativo ad essa associate, con sede in Bologna (BO) Via Trattati Comunitari Europei 1957/2007 n. 17 C. Fiscale e p.IVA 01053810378 rappresentata da _____
- **Unicredit S.p.a.** - autorizzata dalle leggi in materia bancaria e creditizia all'esercizio di attività di acquisto di crediti d'impresa con sede in Roma (RM) Via degli Specchi 16, p. IVA 00348170101 rappresentata da _____



Premesso:

- Che l'art. 9, comma 3-bis, del Decreto legge 185/2008 (convertito dalla legge n. 2/2009), così come modificato dal decreto legge 2 marzo 2012, n. 16 convertito con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44 e dal decreto-legge 7 maggio 2012, n. 52 convertito con modificazioni, dalla legge 6 luglio 2012, n. 94 prevede che su istanza del creditore di somme dovute per somministrazioni, forniture e appalti, le regioni e gli enti locali certificano, nel rispetto delle disposizioni normative vigenti in materia di patto di stabilità interno, entro il termine di trenta giorni dalla data di ricezione dell'istanza, se il relativo credito sia certo, liquido ed esigibile, anche al fine di consentirne al creditore la **cessione pro soluto o pro solvendo** a favore di banche o intermediari finanziari riconosciuti dalla legislazione vigente;
- Considerato che la Guida pratica alla certificazione dei crediti, predisposta dalla Ragioneria Generale dello Stato in data 15.10.2012, al punto 2.3 prevede la possibilità da parte del creditore di chiedere un'**anticipazione** a valere sullo stesso credito;
- Che, trascorsi 30 giorni senza che l'ente abbia rilasciato la certificazione, nè sia stata rilevata l'insussistenza o l'inesigibilità del credito, anche parziale, la Ragioneria territoriale dello Stato nomina un commissario ad acta su istanza del creditore;
- Che la cessione dei crediti oggetto di certificazione avviene nel rispetto dell'articolo 117 del codice di cui al decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163. Ferma restando l'efficacia liberatoria dei pagamenti eseguiti dal debitore ceduto, si applicano gli articoli 5, comma 1, e 7, comma 1, della legge 21 febbraio 1991, n. 52;
- Che con decreto 25 giugno 2012 del Ministro dell'economia e delle finanze, come modificato dal decreto 19 ottobre 2012 del Ministero dell'economia e delle finanze a seguito di intervenute modifiche normative successive a quella data, sono state disciplinate le modalità di certificazione del credito, anche in forma telematica, di somme dovute per somministrazione, forniture e appalti, da parte delle Regioni, degli Enti locali e degli Enti del Servizio Sanitario Nazionale, fornendo le modalità di attuazione delle disposizioni recate dai commi 3-bis e 3-ter del decreto legge n. 185/2008;



- Che come previsto dall'art. 4 del predetto D.M. 25 giugno 2012, la Ragioneria Generale dello Stato ha predisposto una piattaforma elettronica per la gestione telematica del rilascio delle certificazioni relative a crediti non prescritti, certi, liquidi ed esigibili richiesti dai fornitori delle amministrazioni o enti debitori e che nelle more della piena operatività della stessa è stata fornita la possibilità di presentare all'amministrazione o ente debitore l'istanza di certificazione del credito secondo la modalità ordinaria descritta nell'art. 3 del D.M. certificazione come modificato utilizzando il modello di cui all'allegato 1 al decreto;
- Che la funzione di accreditamento sulla piattaforma elettronica messa a disposizione dalla Ragioneria generale dello Stato è disponibile all'indirizzo internet
<http://certificazionecrediti.mef.gov.it/CertificazioneCredito;>
- Che tali misure si configurano a sostegno dell'attuale crisi economica e finanziaria, caratterizzata da un lato dalla tensione nell'erogazione del credito alle imprese e dall'altro da vincoli di finanza pubblica (rispetto del patto di stabilità per gli enti locali) sempre più stringenti e che comportano pertanto la necessità di individuare strumenti per assicurare in tempi brevi la liquidità necessaria alle imprese creditrici degli enti locali;
- Che la Camera di Commercio di Ravenna, in ragione del suo naturale ruolo di ente promotore dello sviluppo economico del territorio e delle imprese, ha deliberato in data _____ la propria disponibilità a formulare un Protocollo d'intesa con il mondo bancario per definire condizioni finanziarie omogenee e vantaggiose per le imprese creditrici degli enti locali della Provincia di Ravenna volte ad incentivare le operazioni di cessione e di anticipazione dei crediti vantati nei confronti degli enti locali che si renderanno disponibili a pubblicizzare le proprie modalità di svolgimento delle operazioni di certificazione dei crediti alla Camera di Commercio e agli istituti di credito aderenti;
- Che le BANCHE e/o FACTOR aderenti si sono detti disponibili a valutare la possibilità di sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento degli enti locali appartenenti alla provincia di Ravenna operazioni di cessione e di anticipazione dei crediti vantati dai fornitori nei confronti degli enti locali sopra indicati, per importi di norma superiori per singola cessione a **30.000,00 Euro** nel caso di **cessioni pro-soluto e senza limitazione di importo** nel



Camera di Commercio
Ravenna

caso di **cessioni pro-solvendo o di anticipazione crediti**, alle condizioni di cui al successivo art. 2.

TRA LE PARTI SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

ART. 1 Oggetto del protocollo

Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente protocollo.

La BANCA e/o FACTOR nell'ambito del presente protocollo, si rende disponibile a valutare la possibilità di sottoscrivere con le imprese titolari di appalti di forniture, progettazioni, lavori pubblici rientranti nelle spese di investimento degli enti locali siti nella provincia di Ravenna operazioni di cessione o di anticipazione del credito, relativamente a crediti vantati dai fornitori nei confronti di detti enti locali, per importi di norma superiori per singola cessione a **30.000,00 Euro** nel caso di **cessioni pro-soluto e senza limitazione di importo nel caso di cessioni pro-solvendo o di anticipazione crediti**.

Gli enti locali provvederanno alla certificazione dei crediti ed al preventivo assenso alla cedibilità degli stessi secondo le modalità di legge.

Sono esclusi dall'accordo i crediti che non siano nella esclusiva ed incondizionata titolarità del fornitore per qualsivoglia causa.

Le modalità operative di attuazione del protocollo saranno pubblicizzate nel sito della Camera di Commercio di Ravenna, www.ra.camcom.gov.it

ART. 2 Condizioni e modalità

Le imprese titolari di crediti nei confronti degli enti locali potranno richiedere alla BANCA e/o FACTOR, che si riserverà comunque la facoltà discrezionale di valutare il merito creditizio del richiedente, il perfezionamento delle operazioni di cessione pro soluto, pro solvendo o di anticipazione di crediti.

Gli oneri delle operazioni di cessione e di anticipazione sono a carico delle imprese richiedenti.

Alle operazioni di cessione e di anticipazione di cui trattasi verrà applicato un **tasso non superiore all'euribor 3 mesi** corrispondente alla durata dell'operazione di anticipazione,



maggiorato di uno **spread applicato secondo la seguente tabella per fasce di rischio creditizio del richiedente:**

rischio basso	rischio medio	rischio alto
spread	spread	spread
2 bps	2,5	3

Alle operazioni di sconto verrà invece applicato un tasso omnicomprensivo, calcolato sull'effettivo periodo della cessione, pari all'euribor 3 mesi maggiorato di 3 bps.

Resteranno a carico dell'impresa che ha ceduto o richiesto l'anticipazione del credito le **eventuali spese di tenuta conto**, che dovranno essere concordate **e non potranno in ogni caso eccedere l'importo massimo di Euro 50 trimestrali**, e le **spese relative alla stipula/autentica nel caso di cessione**.

La BANCA e/o FACTOR, relativamente ai crediti certificati, non intraprenderà fino alla data di scadenza indicata nella certificazione stessa, nessuna azione per via giudiziale o stragiudiziale volta al recupero anticipato del credito stesso o al riconoscimento di interessi legali e/o moratori, con particolare riferimento al D.Lgs. 231/2002 e al Regolamento degli appalti DPR 207 del 5/10/2010. Resta inteso che, nel caso di eventuale ritardato pagamento del credito certificato ceduto rispetto alla scadenza indicata nella certificazione, si applicheranno, a partire dal giorno successivo alla suddetta scadenza, gli interessi legali e/o moratori previsti dalla normativa di cui al D.Lgs 231/2002 e al Regolamento degli appalti DPR 207 del 5/10/2010.

ART. 3 Durata e recesso

Il presente protocollo ha durata annuale quindi fino al 31/12/2015, si applicherà a tutte le operazioni di cessione o anticipazione perfezionate entro tale data e scadrà automaticamente a tale data, salvo facoltà di rinnovo mediante accordo tra le parti.

Le Parti possono recedere in qualsiasi momento prima della scadenza del protocollo con un preavviso di 30 giorni, da comunicarsi alle altre parti a mezzo raccomandata A.R. In caso di recesso l'accordo cessa di avere efficacia per le nuove operazioni di cessione a partire dal



Camera di Commercio
Ravenna

30° giorno dal ricevimento del preavviso, ma restano salve le obbligazioni e gli impegni delle parti per le operazioni di cessioni effettuate fino a tale data nell'ambito di quanto previsto con il presente atto.

ART. 4 Adesioni successive

Al protocollo potranno aderire altri intermediari finanziari, mediante apposita comunicazione da inviare alla Camera di Commercio di Ravenna.

Ravenna:

Letto, approvato e sottoscritto:

Ente

Camera di Commercio di Ravenna
Presidente – Natalino Gigante

Firma

.....

Banche / intermediari finanziari:

Cassa di Risparmio di Ravenna S.p.a.

- _____

.....

Federazione Banche di Credito Cooperativo
dell'Emilia Romagna Soc. Coop.

- _____

.....

Unicredit S.p.a.

- _____

.....

IL SEGRETARIO GENERALE
Dott.ssa Paola Morigi
Documento Firmato Digitalmente